



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Seconda Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:

D.ssa Carmela Ruberto	Presidente rel
D.ssa Silvana Ferriero	Consigliere
D.ssa Anna Maria Raschellà	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 903/2021 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 26.10.2022 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, vertente

TRA

Mazza Emanuele (C.F. MZZMNL71L21D086E), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mario Ossequio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Corso Mazzini, 121

attore

E

Frezza Angelo (C.F. FRZNGL64C18A940G), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Fernando Esposito, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Via Panebianco, 682

convenuto

E

Gatto Salvatore (C.F. GTTSVT36P28I656T), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Ciro Pasquale Lenti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Via Panebianco, 682

convenuto

E





Rossini Costruzioni s.r.l. in liquidazione, (P.I. 02950460788)

convenuta-contumace

Conclusioni:

Per l'attore (Mazza Emanuele): *"... si insiste, quindi, affinché l'Ecc.ma Corte di appello adita voglia dichiarare illegittimo e nullo il Lodo del 20 maggio 2020, non notificato, con riferimento ai capi impugnati e per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto:*

-dichiarare che le spese sostenute dalla Rossini Costruzioni S.r.l. nell'importo di € 174.340,00 oltre iva accertate dal CTU, sono spese non giustificate e distratte in favore di società del socio di maggioranza Salvatore Gatto per perseguire interessi del gruppo societario di quest'ultimo e dell'amministratore, con conseguente condanna dell'amministratore Frezza e del socio di maggioranza Salvatore Gatto ex art. 2476 c.c. comma 7 al pagamento delle suddette somme in favore della Rossini Costruzioni s.r.l.;

-rigettare la domanda riconvenzionale del Frezza al pagamento del proprio compenso con conseguente obbligo di restituzione della somma di € 70.000, 00 versata dalla società a titolo di indennità per l'attività prestata o, in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto, porre a carico della Rossini Costruzione S.r.l. Costruzione S.r.l. in Liquidazione le spese del procedimento arbitrale poste per ¼ a carico del socio Mazza avendo l'Arbitro ritenuto rilevante, nell'accoglimento della domanda de qua, la mancata contestazione dei fatti di causa della Rossini costruzioni S.r.l. costituita nel giudizio di I grado;

-condannare gli odierni appellati in solido fra loro al pagamento delle spese di lite del giudizio arbitrale, pari a € 19.375,20, in favore della Rossini Costruzioni S.r.l. in forza del principio di soccombenza; -avendo parti appellate provveduto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria in maniera parziale successivamente all'instaurazione del giudizio di appello, condannare le odierne appellate alle spese di lite del presente procedimento secondo il principio di soccombenza virtuale. All'accoglimento del proposto gravame deve seguire, quale logica giuridica conseguenza, l'onere del pagamento delle spese e competenze di giudizio che, in applicazione del principio generale della soccombenza, devono essere poste a carico





della parte soccombente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore concludente.”

Per il convenuto (Frezza Angelo): “Voglia Codesta Spett.le Corte di Appello di Catanzaro, rigetta e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere.

- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di censura del lodo per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare le statuizioni tutte contenute nel lodo impugnato.

- dichiarare inammissibile, ex art. 345 cpc, la nuova domanda di condanna del Frezza Angelo al pagamento di € 19.375,20 per spese legali del giudizio arbitrale in favore della Rossini, nonché inammissibile la produzione documentale di controparte depositata in uno alle note di trattazione scritta del 22.10.2021;

- con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto Avvocato antistatario.”

Per il convenuto (Gatto Salvatore): “Voglia Codesta Spett.le Corte di Appello di Catanzaro, rigetta e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere.

- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di censura del lodo per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare le statuizioni tutte contenute nel lodo impugnato.

- dichiarare inammissibile, ex art. 345 cpc, la nuova domanda di condanna del Salvatore Gatto al pagamento di € 19.375,20 per spese legali del giudizio arbitrale in favore della Rossini, nonché inammissibile la produzione documentale di controparte depositata in uno alle note di trattazione scritta del 22.10.2021;

Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dello scrivente Avvocato.”

FATTO E DIRITTO

§ 1. La vicenda contenziosa

1.1. Emanuele Mazza, socio di minoranza della Rossini Costruzioni srl in liquidazione, ha promosso ai sensi dell'art 31 dello Statuto societario il giudizio arbitrale per sentire





accertare la responsabilità ex art 2476 cc dell'ex amministratore, Dott. Angelo Frezza, e del socio di maggioranza, Dott. Salvatore Gatto, in relazione a una serie di operazioni illegittime poste in essere nel periodo in cui il Frezza ha rivestito la carica di amministratore (2009-2016) e per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni causati alla società.

L'Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Cosenza, ha convocato le parti per il giorno 19.11.2018. A tale data, si è costituita la Rossini Costruzioni, la quale ha dichiarato di voler conservare una posizione neutrale rispetto alle altre parti. Si sono costituiti Salvatore Gatto e Angelo Frezza, il quale ha spiegato domanda riconvenzionale rivendicando il diritto al compenso per l'attività di amministratore svolta.


Nella stessa data l'Arbitro, stabilite le modalità di svolgimento del procedimento, espletate le formalità preliminari e acquisiti i fascicoli delle parti, ha assegnato i termini per il deposito e lo scambio delle memorie e delle repliche, rinviando all'udienza del 28.2.2019 per la discussione dei quesiti e per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, l'Arbitro con ordinanza del 30.4.2019, ha disposto CTU tecnico-contabile, affidandola all'Ing. Adriana Cava, e successivamente l'ha riconvocata per rendere chiarimenti.

Indi, all'udienza del 19.12.2019, l'Arbitro, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per il deposito delle memorie conclusive e delle repliche, successivamente prorogati. Depositata le comparse conclusionali e le repliche, in data 19.5.2020 è stato sottoscritto e depositato il lodo, con il quale l'Arbitro Unico ha così deciso:

1) quanto al quesito n. 1, per le ragioni di cui in motivazione, accoglie parzialmente la domanda del ricorrente e per l'effetto, condanna, in solido tra loro, il dott. Angelo Frezza, in qualità di amministratore dell'epoca, ed il socio di maggioranza dott. Salvatore Gatto, al pagamento in favore della Rossini Costruzioni srl in liquidazione della somma di € 69.364,00 più iva;





2) quanto al quesito n. 2, per le ragioni di cui in motivazione, accoglie parzialmente la domanda dell'arch. Emanuele Mazza e per l'effetto, condanna, in solido tra loro, il dott. Angelo Frezza, in qualità di amministratore dell'epoca, e il socio di maggioranza dott. Salvatore Gatto, al pagamento in favore della Rossini costruzioni srl in liquidazione della somma di € 323.351,00 + iva;

3) quanto al quesito n. 3, per le ragioni di cui in motivazione, rigetta la domanda proposta dall'arch Emanuele Mazza;

4) quanto al quesito n. 4, per le ragioni di cui in motivazione, accoglie parzialmente la domanda dell'arch Emanuele Mazza e per l'effetto, condanna, in solido tra loro, il dott. Angelo Frezza, in qualità di amministratore dell'epoca, e il socio di maggioranza dott. Salvatore Gatto, al pagamento in favore della Rossini costruzioni srl. in liquidazione della somma di € 126.578,15 + iva;


5) quanto alla domanda volta all'accertamento arbitrato della responsabilità del socio Gatto, per le ragioni di cui in motivazione, accoglie la domanda dell'arch Emanuele Mazza e, per l'effetto, accerta la responsabilità concorsuale del socio Gatto con conseguente solidarietà dello stesso per quanto attiene l'obbligo risarcitorio imposto all'amministratore ai punti 1-4;

6) quanto al quesito di cui alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, dott. Emanuele Frezza, per le ragioni di cui in motivazione, si accoglie parzialmente e per l'effetto, condanna la società Rossini Costruzioni srl in liquidazione al pagamento della somma pari ad € 70.000,00 in favore dello stesso Frezza a titolo di indennità per l'attività prestata;

7) con riguardo agli onorari dell'Arbitro, i compensi del Segretario e l'onorario del CTU, pone a carico dei convenuti Frezza e Gatto per 4/5 e per 1/5 a carico del ricorrente Mazza, liquidati con separata ordinanza salvo vincolo di solidarietà tra le parti; compensa le spese tra le parti.”


In estrema sintesi l'Arbitro, affermata la legittimazione processuale del socio alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art 2476 cc, in veste di sostituto processuale della società:





- ha accolto in parte la domanda risarcitoria ravvisando profili di corresponsabilità a carico dell'ex amministratore (Frezza) e del socio di maggioranza (Gatto) in relazione a specifiche operazioni compiute dal Frezza risultate dannose per la società (vendita al rustico in favore di se stesso e della moglie degli appartamenti del quinto piano di un fabbricato che la società Rossini stava costruendo a un prezzo incongruo rispetto alla reale superficie delle unità immobiliari e ai prezzi di mercato comportante un danno alla società da mancato guadagno di € 69.364,00; affidamento in appalto dei lavori per il completamento degli appartamenti con Silvana Gabriella Gatto in evidente conflitto d'interessi e senza l'autorizzazione dell'assemblea comportante per la Rossini un costo superiore rispetto a quello contrattualizzato quantificato in € 323.531,10 + iva; la stipulazione di contratti di vendita a terzi degli appartamenti realizzati dalla società a prezzi inferiori rispetto a quelli concordati in sede di preliminare di vendita comportante un danno economico in termini di minori incassi pari a € 126.578,15 + iva);
- ha, invece, rigettato (capo 3 del lodo) la domanda risarcitoria in relazione alle ulteriori condotte di *mala gestio* allegate dal Mazza evidenziando, per un verso, l'insindacabilità delle scelte gestorie dell'amministratore la cui non meritevolezza da un punto di vista economico-imprenditoriale era stata dedotta tardivamente e, per altro verso, che l'istruttoria espletata non avesse, in ogni caso, dimostrato l'esistenza di condotte direttamente finalizzate al depauperamento del patrimonio sociale; in particolare, l'Arbitro ha ritenuto non provato che i costi per il fitto di sale e/o uffici dell'Hotel San Francesco siano stati utilizzati per scopi estranei all'impresa e ha ritenuto, ancora, coerente con l'oggetto sociale il costo della locazione stipulata con Vita Serena per dotarsi di un immobile da destinare a sede amministrativa della società Rossini, ancorché l'Hotel San Francesco e Vita Serena fossero società appartenenti alla famiglia Gatto;
- ha accolto la domanda riconvenzionale del Frezza riconoscendogli in via equitativa a titolo di compenso per l'attività professionale svolta l'importo di € 70.000,00 (capo 6 del lodo);





- ha, infine, regolato le spese processuali; le spese dell'arbitrato sono state compensate parzialmente tra le parti in ragione della soccombenza reciproca (1/5 a carico del Mazza e 4/5 a carico dei convenuti Frezza/Gatto); le spese legali sono state compensate tra le parti per intero (capo 7 del lodo).

1.2. L'impugnazione

Con atto di citazione notificato il 17.5.2021 Emanuele Mazza ha impugnato il capo 3 del lodo (rigetto della domanda risarcitoria connessa alle spese ingiustificate compiute dall'amministratore a vantaggio delle società riconducibili al socio Gatto) e il capo 5 (accoglimento della domanda del Frezza di condanna della società al pagamento di un compenso per l'attività di amministratore). Ha, altresì, impugnato la statuizione di compensazione delle spese di lite e l'omessa statuizione di condanna dei convenuti al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno.

A sostegno dell'impugnazione per nullità dei primi due capi del lodo il Mazza ha eccepito *errores in iudicando* ovvero l'erronea applicazione delle norme e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie in esame ed *errores in procedendo* che saranno di seguito esaminati.

Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti Angelo Frezza e Salvatore Gatto, eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi d'impugnazione.

All'udienza del 27.10.2021, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, stante l'avvenuto rimborso delle spese legali ex art. 2476, 4 comma, cc al socio Mazza nella misura di € 19.375,20 da parte della Rossini Costruzioni e il pagamento in favore della società della somma dovuta a titolo d'interessi e rivalutazione monetaria, l'appellante ha modificato e precisato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo come segue: *“Voglia l'Ecc.ma Corte adita dichiarare illegittimo e nullo il Lodo del 20 maggio 2020 con riferimento ai capi impugnati e per l'effetto:*

- *dichiarare che le spese sostenute dalla Rossini Costruzioni S.r.l. nell'importo di € 174.340,00 oltre iva accertate dal CTU, sono spese non giustificate e distratte in favore*





di società del socio di maggioranza Salvatore Gatto per perseguire interessi del gruppo societario facente capo a quest'ultimo e all'amministratore, con conseguente condanna dell'amministratore Frezza e del socio di maggioranza Salvatore Gatto ex art. 2476 c.c. comma 7 al pagamento delle suddette somme;

- rigettare la domanda riconvenzionale del Frezza al pagamento del proprio compenso o, in subordine, porre a carico della Rossini Costruzione S.r.l. in Liquidazione le spese del procedimento arbitrale poste per ¼ a carico del socio Mazza avendo l'Arbitro ritenuto rilevante la condotta processuale della Rossini costruzioni S.r.l. nell'accoglimento della domanda de qua;

-condannare gli odierni appellati, FREZZA-GATTO, in solido fra loro al pagamento delle spese di lite del giudizio arbitrale, pari a € 19.375,20, in favore della Rossini Costruzioni S.r.l. in forza del principio di soccombenza, avendo quest'ultima provveduto al rimborso delle stesse ex art. 2476 c.c.; -avendo parti appellate provveduto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria in maniera parziale successivamente all'instaurazione del giudizio di appello, condannare le odierne appellate alle spese di lite del presente procedimento.”

La Corte, all'udienza del 26.10.2022, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.

Nel termine assegnato le parti hanno depositato la comparsa conclusionale; l'attore e il convenuto Frezza hanno depositato anche la memoria di replica.


§ 3. Le valutazioni della Corte

3.1. In via preliminare va dichiarata la contumacia della Rossini Costruzioni srl in liquidazione alla quale l'impugnazione è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 17.5.2021.

3.2. Prima di esaminare i motivi d'impugnazione occorre fare alcune considerazioni di carattere generale prodromiche al vaglio d'ammissibilità dell'impugnazione (parziale) per nullità proposta da Emanuele Mazza.

Il giudizio d'impugnazione si compone di due fasi: nella prima fase (rescindente) la Corte d'Appello deve limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo senza procedere ad alcun accertamento sui fatti; nella seconda (rescissoria), se il lodo è stato






annullato, la Corte deve decidere il merito della controversia nei limiti consentiti dall'art 830 cpc.

La disciplina vigente attribuisce al lodo maggiore stabilità rispetto alla sentenza emessa dal giudice ordinario; l'impugnazione per nullità, invero, è un mezzo a critica vincolata nel senso che può essere proposto per i motivi di nullità tassativamente indicati dall'art 829 cpc dal n. 1 al n. 12 (*errores in procedendo*). Il lodo è impugnabile anche per *errores in iudicando*, ma solo quando l'impugnazione per errore di diritto sia previsto dalle parti o dalla "legge", oppure quando il lodo sia contrario all'ordine pubblico (art 829, comma 3, cpc).

Quanto agli *errores in iudicando* è opportuno precisare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. SU 9284/2016).

Nel caso specifico detta *regola iuris* non trova applicazione, essendo pacifico e comunque documentato (cfr visura camerale in atti) che la clausola arbitrale è stata inserita nello statuto della società costituita nel 2008 con la conseguenza che l'impugnazione per la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile se prevista dalle parti o dalla legge o se il lodo è contrario all'ordine pubblico (art 829, comma 3 cpc).





Nella fattispecie in esame la clausola arbitrale contenuta nell'art. 31 dello statuto¹ non prevede espressamente l'impugnabilità per errori di diritto, né esiste una norma specifica che legittimi nel caso concreto l'impugnazione per errori di diritto (nell'arbitrato societario, ad esempio, l'impugnazione per violazione delle norme di diritto è sempre ammessa, anche nel silenzio delle parti, laddove il lodo abbia pronunciato su questioni non compromettibili oppure quando abbia per oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare).

Resta, allora, da verificare se il lodo sia contrario all'ordine pubblico, tale essendo, in ultima analisi, l'unico profilo che a norma dell'art 829, comma 3 cpc potrebbe astrattamente condurre a una pronuncia di nullità del lodo, prodromica alla successiva fase rescissoria.

Sulla contrarietà del lodo all'ordine pubblico si è più volte pronunciata la Suprema Corte, affermando anche di recente nella sentenza 27615/2022:

- il richiamo alla clausola dell'ordine pubblico, operato dall'art. 829, comma 3, c.p.c., deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento e non sottende una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che comprende tutte le norme imperative esistenti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21850 del 09/10/2020 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25187 del 17/09/2021).
- tale soluzione si pone in piena coerenza con il dettato codicistico che distingue tra contrarietà a norme imperative e contrarietà all'ordine pubblico (art. 1343 c.c.).
- la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano il nostro ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, i "valori di fondo" del

¹ << *Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e dell'Interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso è deferita al giudizio di un arbitro **che giudica ritualmente e secondo diritto**. L'arbitro è nominato dal Presidente del tribunale ove la società ha la sua sede legale >>.*






sistema giuridico italiano, che trovano in larga parte espressione nella Carta costituzionale. Si tratta, in sintesi, di un complesso di norme e principi che esprimono interessi e valori generalizzati dell'intera collettività, dettati a tutela di interessi generali, per questo non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di compromesso.

Così delimitato il concetto di ordine pubblico va, in primo luogo, osservato che in alcun passo dell'impugnazione è dato rinvenire la norma e/o il principio di ordine pubblico che l'Arbitro avrebbe, in tesi, violato negando la tutela risarcitoria in relazione ad alcune presunte spese ingiustificate compiute dall'ex amministratore (capo 3 del lodo) o riconoscendo all'amministratore il diritto a un compenso (capo 5 del lodo). Le norme codicistiche in materia di obbligazioni, di adempimento e i connessi rimedi apprestati dall'ordinamento per reagire all'inadempimento del debitore e, nello specifico, alla violazione del dovere di diligenza che l'amministratore deve osservare nella gestione di una società sono norme dettate a tutela degli interessi particolari delle parti contraenti, dei soci, dei creditori e non della generalità dei consociati. Analogamente di nessun rilievo ai fini della verifica della contrarietà all'ordine pubblico del lodo è la presunta violazione dell'art. 18 dello Statuto, il quale, secondo l'interpretazione suggerita dal Mazza, demanda esclusivamente all'assemblea dei soci il potere di riconoscere all'amministratore un compenso e di determinarne l'entità.

A ben vedere, i motivi che il Mazza pone a fondamento dell'impugnazione per nullità sono incentrati non già sul contrasto del lodo con specifici precetti di ordine pubblico (del tutto insussistente), ma sull'erronea applicazione delle norme di diritto sostanziale che riguardano il merito della controversia e sull'errata valutazione delle prove anche indiziarie utilizzate dall'arbitro per escludere, da un lato, la responsabilità dell'amministratore con riferimento ad alcune spese ingiustificate effettuate in danno della società e in favore di società facenti capo al socio Gatto ammontanti a € 174.340,00 e per ammettere, dall'altro lato, il diritto dell'amministratore a un equo compenso per l'attività prestata, liquidato nella misura di € 70.000,00. In entrambi i casi l'impugnante mira a un riesame non consentito delle questioni controverse sulla base di presunte violazioni di legge non deducibili a norma dell'art 829, comma 3, cpc





L'impugnazione del lodo per violazione delle norme di diritto va, dunque, dichiarata inammissibile.


3.3. Il capo 3 del lodo è stato impugnato anche per *errores in procedendo*. Secondo l'impugnante l'Arbitro sarebbe incorso nella *violazione delle norme che regolano lo svolgimento del procedimento arbitrale* (così a pag 17 dell'atto di citazione) facendo evidentemente riferimento implicito all'ipotesi tassativa indicata nell'art 829 n 7 secondo il quale il lodo è nullo se non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata.

Il motivo attinge il lodo nella parte in cui l'Arbitro a pag 24 ha dichiarato tardiva la domanda tesa all'accertamento dell'inopportunità di alcune scelte imprenditoriali (*id est*, le spese non giustificate da un reale interesse societario) contenuta nella comparsa conclusionale, trattandosi di domanda "nuova" rispetto alla domanda originaria tesa all'accertamento di illeciti contabili. Secondo l'impugnante l'Arbitro ha errato (i) nell'applicare le regole del codice di rito avendo le parti optato per un arbitrato a forma libera con il solo limite del rispetto del contraddittorio e (ii) nel qualificare nuova la domanda.

Il motivo così come formulato è inammissibile. Premesso che non tutte le violazioni di carattere processuale comportano la nullità del lodo, ma solo quelle tassativamente indicate dall'art 829 cpc, vi è che la violazione lamentata dal Mazza non rientra in alcuna delle ipotesi previste dalla norma e neppure nell'ipotesi del n 7 non avendo le parti concordato nella riunione del 19.11.2018 alcuna regola procedurale a pena di nullità ed avendo, anzi, demandato all'Arbitro la fissazione delle regole processuali. Senza considerare che l'Arbitro è, comunque, entrato nel merito della domanda negando per difetto di prova l'esistenza di un danno a carico della società collegato alle più volte richiamate spese per fitti di locali appartenenti alle società riconducibili al socio Gatto (Hotel San Francesco e Vita Serena).

3.4. Il capo 5 del lodo con il quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Frezza, la società Rossini è stata condannata al pagamento della somma di € 70.000 a titolo d'indennità per l'attività di amministratore è stato impugnato ai sensi dell'art 829, n 11 cpc. per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione. Assume l'impugnante che





l'Arbitro, una volta accolta la domanda dell'ex amministratore attribuendo valore pregnante e pregiudicante al comportamento processuale della società Rossini (mancata contestazione) avrebbe dovuto far ricadere sulla Rossini le spese dell'arbitrato in conformità con il principio della soccombenza; spese che – invece - l'Arbitro ha posto a carico del ricorrente Mazza nella misura di 1/5 e dei resistenti Frezza/Gatto nella misura di 4/5. Il motivo così come formulato è inammissibile perché contraddittorio dal momento che la violazione del principio di non contestazione di cui all'art 115 cpc viene allegato come motivo d'impugnazione della statuizione di condanna della Rossini al pagamento del compenso spettante all'ex amministratore ma, in effetti, mira a una diversa ripartizione delle spese arbitrali. La violazione dell'art 115 cpc nella prospettiva dell'impugnante non è funzionale all'annullamento del capo 5 del lodo, ma a un diverso riparto delle spese arbitrali (le quali, per inciso, ove non accettate dalle parti, sono rimesse alla determinazione del Presidente del Tribunale ex art 814 cpc).

3.5. Il Mazza con l'atto di citazione ha impugnato il capo relativo alle spese legali assumendo che l'Arbitro, compensando integralmente le spese di lite, sia incorso nella violazione dell'art 92 cpc.

Sulla questione è cessata la materia del contendere, in quanto la società Rossini ha provveduto a rimborsare al Mazza le spese legali sostenute nel giudizio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art 2476, comma 4, cc secondo il quale *In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.*

Va da sé che solo la società – e non il socio in veste di sostituto processuale della società ex art 81 cpc – potrà agire in regresso nei confronti del Frezza per il rimborso delle spese legali versate al Mazza eventualmente instaurando un nuovo giudizio arbitrale.

3.6. Analogamente va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla questione degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi liquidati a titolo risarcitorio poiché nelle more del presente giudizio le somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria sono state spontaneamente versate alla società.





§ 4. Le spese di lite

4.1. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Mazza nella misura di $\frac{3}{4}$ e compensate per il restante quarto tenuto conto che i convenuti vanno ritenuti virtualmente soccombenti solo in relazione alla questione degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno e che, nel resto, il Mazza è risultato totalmente soccombente.

Le spese vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile complessità bassa) per le fasi in concreto espletate (studio, introduttiva e decisionale).

4.2. Ricorrono i presupposti per imporre all'impugnante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

PQM

La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Mazza Emanuele, con atto di citazione notificato il 17.5.2021, avverso il lodo arbitrale del 19.5.2020, non notificato, così provvede:

1. Dichiara la contumacia della Rossini Costruzioni srl in liquidazione.
2. Dichiara inammissibile l'impugnazione.
3. Condanna Emanuele Mazza al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che, già compensate di un quarto, liquida per i restanti $\frac{3}{4}$ in € 2.550,00 ciascuno per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori ex art 93 cpc.
4. Pone a carico del Mazza il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione

Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2023

Il Presidente est

Dott.ssa Carmela Ruberto

